

D.G.R. n. 13-10928 del 9.03.2009

Oggetto: Linee di indirizzo regionali per le procedure relative agli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi, ai sensi dell'Intesa Stato/Regioni del 30.10.2007 e dell'Accordo Stato/Regioni del 18.09.2008.

Visto il Testo aggiornato del TU 309 del 1990 pubblicato sul Supplemento Ordinario della G.U. n. 62 del 15.03.2006 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) e, in particolare, l'articolo 125 relativo agli accertamenti di assenza di tossicodipendenza;

Vista l'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 30 ottobre 2007 in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza nelle mansioni a rischio (Rep. Atti n. 99/CU);

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e, in particolare, l'articolo 41, comma 4 in materia di sorveglianza sanitaria;

Visto l'Accordo sancito in data 18 settembre 2008 in sede di Conferenza Permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 2 dell'Intesa in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza e perfezionata nella seduta della Conferenza Unificata del 30 settembre 2007 (rep. Atti n. 99/CU), sul documento recante "Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi";

Premesso che:

- l'articolo 8, comma 2, dell'Intesa medesima prevede che le procedure diagnostiche e medico legali, comprese le modalità di prelievo, la conservazione e catena di custodia dei campioni, siano individuate con Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore dell'Intesa;
- l'Accordo di cui all'articolo 8 dell'Intesa deve individuare, altresì, le tecniche analitiche più specifiche con le quali effettuare la ripetizione delle analisi, garantendo affidabilità ed uniformità secondo metodiche di qualità condivise;
- l'articolo 13 dell'Intesa stabilisce che fino all'approvazione dell'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di cui all'articolo 8, comma 2, si applicano le procedure e le modalità disciplinate nel Decreto del Ministro della Sanità 12 luglio 1990, n. 186, per accertare l'uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope;

Atteso che nelle more dell'emanazione dell'Accordo previsto dall'articolo 8, comma 2, dell'Intesa Stato/Regioni del 30 ottobre 2007 ed al fine di consentire un'applicazione omogenea sul territorio regionale delle disposizioni previste dalla sopra citata Intesa, su mandato della Direzione Regionale Sanità è stato costituito un gruppo tecnico multiprofessionale con esperti delle S.C. Ser.T., della Medicina del Lavoro, degli S.Pre.S.A.L. e dei Laboratori analisi e coordinato dai competenti Settori della Direzione Regionale di cui sopra, per la produzione delle procedure relative agli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in

lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi di cui all'Intesa n. 99/CU 30/10/2007;

Considerato che il suddetto gruppo tecnico di esperti ha redatto le Linee di Indirizzo regionali, emanate con nota prot. n. 24509 /DA2000 del 18.07.2008, le quali sono da ritenersi superate dalle procedure contenute nel presente provvedimento;

Ritenuto pertanto necessario recepire l'Intesa stipulata in sede di Conferenza Unificata tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 30 ottobre 2007 in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza nelle mansioni a rischio (Rep. Atti n. 99/CU) e l'Accordo sancito in sede di Conferenza Permanente tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, in data 18 settembre 2008, recante "Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi";

Ritenuto infine necessario approvare gli allegati "A, B, C e D", parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, al fine di consentire ai soggetti interessati un'applicazione omogenea sul territorio regionale delle disposizioni ivi contenute;

Visto il Testo aggiornato del TU 309 del 1990 pubblicato sul Supplemento Ordinario della G.U. n. 62 del 15.03.2006;

Vista la D.C.R. n. 137-40212 del 24.10.2007;

Vista l'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 30 ottobre 2007;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

Visto l'Accordo sancito in sede di Conferenza Permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, in data 18 settembre 2008.

La Giunta Regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

D e l i b e r a

1. di recepire l'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 30 ottobre 2007 in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza nelle mansioni a rischio (Rep. Atti n. 99/CU) e l'Accordo sancito in sede di Conferenza Permanente tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, in data 18 settembre 2008, recante le "Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi";

2. di approvare il documento allegato al presente atto (**allegato A**) che ne costituisce parte integrante e costitutiva, denominato "Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a

mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi ai sensi dell'Intesa Stato-Regioni del 30/10/2007 (G.U. n. 266 del 15/11/2007) e dell'Accordo Stato-Regioni del 18 settembre 2008 (G.U. n. 236 del 8/10/2008);

3. di approvare il documento allegato al presente atto (**allegato B**) che ne costituisce parte integrante e costitutiva, denominato "Elenco dei Laboratori di analisi che eseguono esami tossicologici di screening e di conferma";
4. di approvare il documento allegato al presente atto (**allegato C**) che ne costituisce parte integrante e costitutiva, denominato "La catena di custodia", con i modelli inerenti il "Modulo di prelievo" e il "Modulo di trasporto";
5. di approvare il documento allegato al presente atto (**allegato D**) che ne costituisce parte integrante e costitutiva, denominato "Nota esplicativa sull'uso di benzodiazepine, metadone e buprenorfina";
6. di prevedere una fase di osservazione, monitoraggio e valutazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento della durata di 6/8 mesi circa. Le stesse potrebbero essere oggetto di possibili modifiche/integrazioni, anche in relazione ad eventuali sviluppi della normativa nazionale e regionale di riferimento. La Direzione Regionale Sanità si avvarrà a tal fine anche del gruppo di esperti che ha contribuito a produrre il documento allegato.
7. di organizzare su tutto il territorio regionale momenti formativi e di confronto sul tema oggetto del presente provvedimento, avvalendosi del gruppo di esperti di cui sopra (almeno un incontro in ogni Provincia);
8. di stabilire in Euro 100,00, onnicomprensive, il corrispettivo delle prestazioni specialistiche di secondo livello effettuate dai Ser.T, così come indicato nell'Allegato "A" del presente provvedimento;
9. di approvare che le tariffe per tutte le altre prestazioni diagnostiche e di laboratorio indicate nel documento (Allegato "A") sono riportate nel vigente Nomenclatore Tariffario Regionale e approvate con la D.G.R. n. 73-13176 del 26.07.2004 e s.m.i. Le Aziende Sanitarie potranno stabilire ulteriori costi (anche a forfait) derivanti da attività e prestazioni non indicate nel suddetto Nomenclatore;
10. di approvare, altresì, che tutti i costi per gli accertamenti sanitari previsti sono a totale carico dei datori di lavoro e dei lavoratori secondo quanto stabilito nell'Allegato "A";
11. di trasmettere il presente provvedimento, per gli adempimenti di competenza, alle Aziende Sanitarie Locali del Piemonte cui compete la diffusione e la relativa organizzazione dei servizi per l'espletamento dei rispettivi compiti assegnati. Le Direzioni Generali dovranno garantire, ai sensi della normativa vigente:
 - le condizioni ottimali affinché i Dipartimenti di Patologia delle Dipendenze e i Laboratori analisi possano espletare al meglio le proprie attività;
 - l'istituzione di un apposito gruppo di lavoro aziendale che si occupi del raccordo e del coordinamento delle attività oggetto del presente provvedimento. Il nominativo del coordinatore del gruppo di lavoro aziendale dovrà essere trasmesso alla Direzione Regionale Sanità;
 - la trasmissione periodica dei dati, da parte degli S.Pre.S.A.L alla Direzione Regionale Sanità, rilevati dai Medici Competenti durante l'espletamento delle loro mansioni;

- tutte le procedure di verifica e controllo, ai fini della corretta attuazione delle procedure oggetto del presente provvedimento.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. 8/R/2002.